



Comune di Volterra

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°15 del 26/02/2016

OGGETTO: Imposta Unica Comunale – Componente IMU:
approvazione aliquote per l'anno 2016

L'anno **duemilasedici** (2016), addì **ventisei** (26) del mese di **febbraio**, alle ore 16:00, nel civico Palazzo dei Priori, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in adunanza pubblica di 1° convocazione, previa trasmissione degli inviti con l'elenco degli oggetti da trattarsi nell'odierna seduta.

Presiede l'adunanza il Sig. Marco Buselli - Sindaco, il quale accerta la presenza del numero legale per deliberare, rilevando che dei Consiglieri Signori:

MOSCHI Paolo

TRAFELI Stefania

GARFAGNINI Tiziana

LONZI Simone

CANZANO Pietro

PESCUCCI Margherita

TANZINI Francesca

PATERNI Paolo

FEDELI Riccardo

PICCICUTO Angela

BERNI Federico

SANTI Giacomo

FIDI Massimo

PASQUALETTI Chiara

PESCUCCI Erika

GUARNERI Sonia

risultano assenti soltanto i signori: Berni Federico, Pescucci Margherita, Piccicuto Angela.

Sono presenti anche gli Assessori esterni sigg.: Gianni Baruffa e Alessia Dei.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri sigg.: Sonia Guarneri, Simone Lonzi e Chiara Pasqualetti.

Quindi, con l'assistenza del Vice Segretario Dott. Gianluca Pasquinucci, si passa alla trattazione del seguente affare:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la discussione di cui alla precedente deliberazione n°11 in data odierna;

Visto l'art. 13, comma 1, del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili;

Visto l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, che istituisce l'IMU;

Visto l'art. 9 dello stesso D.Lgs. n. 23/2011 che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

Visto l'art. 4 del D.L. 02 marzo 2012 n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Considerato che il comma 703 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 dispone che la istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, disciplina che è stata modificata dai commi 707 e successivi della L. n. 147/2013 e dall'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge n. 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

Vista la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Considerato che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Considerato che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

Considerato che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

Rilevato che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Visto l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Richiamato l'art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011 e la circolare Mef n. 3/DF del 18/05/2012, che prevede, per i comuni che non aumentano la detrazione per abitazione principale a favore dei residenti, la possibilità di stabilire un'aliquota superiore per le abitazioni tenute a disposizione e, questo ente, non avvalendosi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale, ha stabilito per le abitazioni tenute a disposizione un'aliquota più elevata di quella ordinaria;

Ritenuto pertanto, alla luce del quadro normativo sopra delineato e delle esigenze di bilancio, di non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale e di avvalersi invece della facoltà di cui al sopraccitato comma 10, stabilendo per le abitazioni tenute a disposizione, un'aliquota più elevata di quella ordinaria;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, dal 2014, sono esenti dall'imposta:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008;

- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Visto l'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, come modificato dal comma 1 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 47/2014, il quale dispone che "a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

Considerato anche che l'art. 1 comma 15 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto a decorrere dall'anno 2016, la non applicazione dell'imposta IMU alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

Considerato, altresì, che i commi 53 e 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispongono, a decorrere dal 2016, la riduzione del 25% dell'imposta IMU dovuta applicando l'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Considerato che le lettere a) e b) del comma 10 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 hanno introdotto una nuova disciplina a decorrere dall'anno 2016 relativa agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado con la previsione della riduzione del 50% della base imponibile, disciplinandone i nuovi requisiti;

Considerato che il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015 e che il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto;

Visto l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato il D.M. Interno del 28 Ottobre 2015 il quale prevede che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 è differito al 31 marzo 2016;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 02/04/2014 successivamente modificato con delibera n. 118 del 27/11/2014;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con voti favorevoli n.8, contrari n.5 (Paolo Paterni, Giacomo Santi, Chiara Pasqualetti, Sonia Guarneri, Simone Lonzi), astenuti n.0, espressi nei modi di Legge da n.13 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare le aliquote per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2016 nelle seguenti misure:
 - **2.a) 0,21% (2,1 per mille)** per le unità immobiliari di categoria A1, A8, A9 adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze individuate secondo i criteri di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011;
 - **2.b) 0,76% (7,6 per mille)** per le abitazioni concesse in locazione a canone concordato, di cui all'art. 2, comma 4, della legge 09/12/1998 n. 431 (con esclusione della detrazione di imposta) e relative pertinenze individuate secondo i criteri di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011;
 - **2.c) 1,06% (10,6 per mille)**
 - Per le abitazioni tenute a disposizione (secondo la definizione di cui all'art. 41 del T.U. n. 917/86) da almeno due anni al 1° gennaio dell'anno di imposizione e per le relative pertinenze;
 - Per le Aree Edificabili;

- **2.d) 0,89% (8,9 per mille)** aliquota ordinaria da applicare a tutti gli immobili non ricompresi nelle casistiche di cui ai punti precedenti;
- 3) Di dare atto che per non rientrano in ogni caso nella fattispecie di cui al punto 2.c) le casistiche di seguito elencate:
- Abitazioni concesse in uso gratuito a familiari che abbiano acquisito in esse la residenza anagrafica;
 - Abitazioni che risultino utilizzate quale abitazione principale da contitolari o familiari del soggetto passivo;
 - Abitazioni concesse in locazione a terzi, anche ad uso turistico, con contratto regolarmente registrato nei casi e nei modi di legge;
 - Unità abitative utilizzate per attività ricettiva regolarmente denunciata;
 - Unità abitative contigue all'abitazione principale che, seppure separatamente accatastate, sono occupate ad uso abitazione dal soggetto passivo e dai suoi familiari;
 - Abitazioni dichiarate inagibili ai sensi dell'art. 4 del Regolamento IMU;
- 4) Di stabilire nella misura di **euro 200,00** l'ammontare della detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze, specificando che la detrazione si applica solo per le fattispecie indicate al punto 2.a);
- 5) Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2016 secondo i termini e le modalità indicate al comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e successive modificazioni;
- 6) Di dare mandato al responsabile del servizio Tributi affinché provveda all'inserimento della delibera sul Portale del Federalismo Fiscale poiché tale operazione costituisce adempimento degli obblighi di invio al MEF previsti dai commi 13 bis e 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Con separata votazione palese ed identico risultato, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n°267.

IL PRESIDENTE

f.to Marco Buselli

IL VICE SEGRETARIO

f.to Gianluca Pasquinucci

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL VICE SEGRETARIO

f.to Gianluca Pasquinucci

Volterra, lì 18/03/2016

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il **18/03/2016** ed ivi rimarrà sino al **02/04/2016**

IL VICE SEGRETARIO

f.to Gianluca Pasquinucci

Volterra, lì 18/03/2016
